



AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

SEDE DI BEIRUT

INIZIATIVA DI LRRD
RESILIENZA E STABILITA' SOCIALE: CREAZIONE DI OPPORTUNITA' D'IMPIEGO
TEMPORANEO PER SOSTENERE LE MUNICIPALITA' LIBANESI A GESTIRE LE
CONSEGUENZE ECONOMICHE E SOCIALI DELLA CRISI (FASE IV)
AID 12249

Call for Proposals

Frequently Asked Questions

DOMANDA N. 1: La capacità di operare in Libano dichiarata mediante l'Allegato A2 (Modello Dichiarazione sostitutiva di certificazione) deve obbligatoriamente corrispondere con l'avvenuta registrazione presso il Ministero libanese degli Interni?

RISPOSTA: La capacità di operare in Libano deve essere comprovata mediante una copia del Certificato del Ministero libanese degli Interni e delle Municipalità (MoIM).

DOMANDA N. 2: La capacità di operare in Libano può essere dimostrata attraverso il partenariato con un soggetto non profit libanese o internazionale avente tutte le certificazioni e riconoscimenti in essere per operare nel Paese e con il quale è già esistente un accordo quadro?

RISPOSTA: I soggetti non profit libanesi o internazionali in possesso di tutti i requisiti di cui al par. 5.1 della *Call for Proposals*, ivi inclusi l'Accordo generale di collaborazione con un soggetto non profit iscritto all'elenco AICS e la capacità di operare in loco, possono partecipare alla *Call for Proposals* da soli o in ATS con altri soggetti non profit in possesso di tutti i requisiti del par. 5.1 (italiani, locali o internazionali). L'unica ipotesi in cui un soggetto non profit è esonerato dal dimostrare la capacità di operare in loco è quella in cui esso sia un membro mandante dell'ATS con un mero ruolo di supporto gestionale/amministrativo nell'ambito dell'ATS.

DOMANDA N. 3: È possibile presentare una proposta in cui il capofila sia una ONG italiana (iscritta all'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 125/2014 e ss.mm. e ii.) il cui processo di registrazione nel Paese non è ancora completato, se questa ONG – che avrà un ruolo amministrativo e di interlocuzione con AICS - dichiara di possedere capacità operativa

in Libano attraverso il partenariato con un soggetto no-profit locale riconosciuto nel Paese a cui verranno affidate le attività di progetto?

RISPOSTA: No, il soggetto non profit capofila o mandatario dell'ATS deve essere in possesso di tutti i requisiti di cui al par. 5.1 della *Call for Proposals*, compresa la capacità di operare in Libano.

DOMANDA N. 4: Esiste un service provider specifico per il servizio di cash transfer già pre-identificato da AICS o se invece la OSC è libera di scegliere sulle base del mercato.

RISPOSTA: AICS non ha identificato un *service provider* specifico per il servizio di *cash transfer*. Le proposte progettuali dovranno identificare un *service provider* sulla base dell'analisi del mercato.

DOMANDA N. 5: In riferimento agli esempi riportati nell'articolo 4.3 della *Call for Proposals*, nello specifico la dicitura "Le attività proposte dovranno contribuire a favorire lo sviluppo economico locale e la tutela ambientale, come [...] la costruzione o riabilitazione di infrastrutture per la commercializzazione di prodotti locali" attinente all'*Output* 1.3 del settore *Livelihood*, è possibile che le azioni di *Cash for Work* interessino anche infrastrutture di proprietà pubblica ma dati in gestione/usufrutto ad enti privati?

RISPOSTA: Le attività proposte possono comprendere la riabilitazione di infrastrutture pubbliche in gestione/usufrutto ad enti privati se queste contribuiscono al raggiungimento dell'*Output* 1.3 del settore *Livelihood* del LCRP 2022/23.

DOMANDA N. 6: Nel caso di proposta avente come soggetto proponente un ente No-Profit Libanese (senza sede operativa in Italia e non iscritto all'elenco ai sensi dell'art. 26) e come partner una ONG Italiana iscritta all'elenco e un altro ente no-profit libanese, come si deve applicare l'indicazione sulla quota di fondi a valere sul contributo AICS in gestione ai partner? Anche in questo caso la quota complessivamente in gestione ai due partner (OSC italiana + libanese) non può superare il 40% del valore complessivo del contributo stesso, il restante 60% gestito invece dalla OSC libanese proponente?

RISPOSTA: Dipende dalla natura dell'accordo. Se tra uno dei due soggetti non profit libanesi e la ONG italiana viene stipulato un accordo di ATS, e con l'altro soggetto non profit libanese viene stipulato un MoU di partenariato, la soglia del 40% si applica unicamente a quest'ultimo. Nel caso in cui l'ATS sia costituita dai due soggetti non profit libanesi e dalla ONG italiana non si applica la soglia di 40% prevista per il partner locale. Si ricorda, infine, che ai sensi dell'art. 1 delle procedure ex art. 49/2018, possono essere "partner locali" soltanto i soggetti non profit operanti in loco, internazionali o locali e NON anche i soggetti non profit italiani.

Beirut, 2 marzo 2022